

REGOLAMENTO (CEE) N. 604/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991,

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91 (**), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 2786/90 (**), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,988 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione.

(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(**) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.

(*) GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

(*) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 15.